



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo "OFIS".**

**VISTO** il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il D.M. 19 febbraio 2010, n. 1572 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTO** il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

**SENTITO** il Comitato Consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile con procedura di consultazione scritta e tenuto conto del parere positivo espresso dallo stesso Comitato nella riunione del 19 luglio 2011;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

**CONSIDERATA** la necessità di definire le modalità di risposta alle notifiche presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008, secondo il sistema informativo europeo "OFIS" (Organic Farming Information System) ed individuare le attività che dovranno essere svolte dalle Amministrazioni e dai soggetti interessati dalle suddette notifiche.

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Il presente Decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarità o infrazione di seguito indicate "irregolarità" riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell'art. 92.2 del Reg. (CE) n. 889/2008, presentate dagli Stati membri dell'UE, di seguito indicati "Stati membri", tramite il sistema informativo OFIS.
2. In conformità all'art. 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di irregolarità riguardanti l'applicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, su prodotti biologici provenienti da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE.

**Articolo 2**

1. Per la gestione di tali informazioni la Commissione UE ha previsto l'utilizzo del sistema OFIS, attraverso il quale lo Stato membro che constata l'irregolarità del prodotto biologico, notifica la stessa allo Stato membro interessato che dovrà fornire informazioni utili mediante lo stesso sistema informativo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica.

**Articolo 3**

1. Nei casi di irregolarità, rilevate su prodotti biologici commercializzati in uno degli Stati membri e provenienti dallo Stato italiano, la notifica è trasmessa attraverso il sistema informativo OFIS, dallo Stato interessato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio Saq X, di seguito indicato "Ministero", che assegna un codice di identificazione progressivo alla notifica stessa.
2. Se risulta necessario per la corretta valutazione della notifica, il Ministero acquisisce elementi integrativi presso lo Stato membro notificante.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

3. Il Ministero invia per posta elettronica apposita richiesta di informazioni, all'Organismo di controllo, di seguito indicato "ODC", al quale l'operatore è assoggettato e per conoscenza alle Autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.

4. Se l'ODC accerta il coinvolgimento di operatori controllati da altri ODC, informa prontamente detti Organismi, mediante posta elettronica, trasmettendo la richiesta di informazioni e i relativi allegati ed inviando il messaggio per conoscenza al Ministero e alle Autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.

## **Articolo 4**

1. Alla richiesta di informazioni, prevista al precedente art. 3, è allegato il documento di notifica OFIS redatto dallo Stato membro notificante ed eventuali informazioni ulteriori, utili alla comprensione dell'irregolarità.

2. La richiesta di informazioni è inviata per conoscenza:

- alle Autorità pubbliche di vigilanza: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - VICO, Regioni e Province Autonome in cui ha sede l'operatore coinvolto;
- alle seguenti Autorità pubbliche di controllo: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – PREF, Comando Carabinieri Politiche Agricole.

3. Le comunicazioni sono identificate con un riferimento numerico, così come previsto al precedente art. 3.

## **Articolo 5**

1. Gli ODC che ricevono la richiesta di informazioni redigono apposito format denominato "Rapporto rapido" di cui all'Allegato I al presente Decreto, corredato dalle prove documentali raccolte.

2. Gli ODC trasmettono il Rapporto rapido al Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica [saq10@politicheagricole.gov.it](mailto:saq10@politicheagricole.gov.it) e, per conoscenza, alle Autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 4.

3. Gli ODC coinvolti successivamente, ai sensi dell'art. 3.4, redigono il "Rapporto Rapido" di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento agli operatori da essi controllati e lo trasmettono secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

4. Il “Rapporto rapido”, relativo agli esiti delle attività ispettive e di controllo svolte, fornisce gli elementi utili per consentire al Ministero di rispondere alla notifica dello Stato membro attraverso il sistema OFIS.
5. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema OFIS di non accettare la risposta, il Ministero richiede agli ODC interessati informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite dagli ODC entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
6. In caso di segnalazioni riguardanti contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, l’ODC interessato effettua apposite analisi ai sensi dell’art. 65, par. 2, del Reg. (CE) n. 889/2008. I risultati di tali indagini e i rapporti di prova analitici sono comunicati al Ministero anche qualora l’esito sia negativo.
7. Il Ministero informa gli ODC e le Autorità pubbliche coinvolte, dell’accettazione da parte dello Stato membro notificante della risposta inserita nel sistema OFIS.

**Articolo 6**

1. Le Autorità che effettuano controlli nel settore agroalimentare e gli ODC segnalano al Ministero le irregolarità rilevate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell’UE.
2. Eventuali irregolarità riscontrate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell’UE sono comunicate dagli operatori biologici agli ODC, che provvedono alla trasmissione tempestiva, comunque entro 7 giorni lavorativi, al Ministero.
3. La segnalazione, corredata dalle relative prove documentali, è inviata all’indirizzo [saq10@politicheagricole.gov.it](mailto:saq10@politicheagricole.gov.it), utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato II al presente Decreto. Il Ministero informa le Autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui all’art. 4.
4. Il Ministero, attraverso il sistema informativo OFIS, notifica allo Stato membro interessato l’irregolarità rilevata e mette a conoscenza le Autorità competenti nonché gli ODC, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Adriano Rasi Caldogno